



UET 20/24

DIRETTIVA

concernente

la concessione di mutui NPR e di prestazioni promozionali cantonali per la costruzione di impianti turistici di trasporto e di innevamento

Conformemente all'art. 9 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni del 27 agosto 2015 (LSE; CSC 932.100), il Cantone si assume gli obblighi per i progetti promossi nel quadro della politica regionale della Confederazione (NPR).

Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi e mutui in base agli accordi di programma relativi alla politica regionale e ad altri programmi di promozione della Confederazione.

In virtù della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (RS 901.0) e dell'art. 6 OSE, nonché a complemento della direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità concernente la concessione di prestazioni promozionali conformemente al programma d'attuazione Grigioni 2024–2027 (PA GR) relativo alla legge federale sulla politica regionale del 19 dicembre 2023 (Direttiva NPR), i dettagli vengono disciplinati come segue.

1. Principi generali

Il rapporto «Update der Strategie zur Förderung der Bergbahnen in Graubünden» di dicembre 2023 è considerato la base per la valutazione di domande. Il rapporto prevede una suddivisione delle imprese in tipi alfa, beta e gamma e, sulla base della relativa posizione sul mercato e della fase di vita dell'impresa, formula delle raccomandazioni per lo sviluppo dell'impresa. Il rapporto del 2023 è il secondo aggiornamento, dopo il 2015, della strategia originaria del 2003.

Domande relative al versamento di contributi devono essere presentate all'Ufficio dell'economia e del turismo (UET) almeno sei mesi prima dell'inizio dei lavori. Non si entra nel merito di domande inoltrate in ritardo.

2. Tipologia

Un'impresa alfa

- è l'unica impresa che gestisce impianti di risalita in una destinazione o la più grande di più imprese che gestiscono impianti di risalita in una destinazione,
- raggiunge ricavi complessivi di almeno 10 milioni di franchi,
- di norma si trova in una destinazione con un marchio riconosciuto almeno a livello nazionale o è essa stessa questo marchio.

Un'impresa beta

- è l'unica impresa che gestisce impianti di risalita della destinazione oppure ha un giro d'affari inferiore rispetto al leader di mercato (impresa alfa o beta) della sua destinazione,
- raggiunge ricavi complessivi di almeno 2 milioni di franchi.

Un'impresa gamma

- raggiunge ricavi complessivi inferiori ai 2 milioni di franchi,
- assorbe un volume di mercato esiguo (ospiti giornalieri nonché popolazione locale e proprietari di abitazioni secondarie),
- svolge una funzione socio-culturale nella destinazione,
- ha le maggiori opportunità nelle nicchie.

3. Condizioni di promozione

A integrazione del paragrafo 1 della direttiva NPR si applicano le seguenti condizioni:

3.1. Condizioni formali

- a) Esiste un progetto concreto (impianto di risalita nuovo o sostitutivo, impianto di innevamento, ecc.) che soddisfa le prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e di diritto ambientale e per il quale esiste o ci si può attendere un'approvazione definitiva dei piani e il rilascio di una concessione da parte dell'UFT.
- b) La richiedente è
 - un'impresa che gestisce impianti di risalita/funivie che si occupa dell'esercizio di impianti turistici per il trasporto di ospiti o
 - una società di infrastrutture o di progetto il cui scopo principale consiste nel finanziamento congiunto o nella regolamentazione dei rapporti di proprietà tra più partner («società madri»), mentre l'esercizio dell'infrastruttura è assicurato da un'impresa che gestisce impianti di risalita («società di gestione»).
- c) La domanda NPR è presentata in tempo utile prima dell'inizio dei lavori, è completa, è approvata dalla regione e può quindi essere trattata in modo che la concessione del mutuo NPR possa avvenire prima dell'inizio dei lavori.

3.2. Condizioni generali

- a) Le attività dell'impresa e gli investimenti previsti sono in linea con gli orientamenti dell'attuale strategia regionale di sviluppo della piazza economica e con le direttive di pianificazione territoriale.
- b) L'impresa (esercente) partecipa attivamente all'attuazione della strategia (turistica) della destinazione.
- c) L'impresa che gestisce impianti di risalita viene coinvolta nel marketing regionale e viene garantita una presenza uniforme sul mercato.
- d) Il consiglio d'amministrazione dell'impresa che gestisce impianti di risalita (esercente) è composto secondo criteri tecnici e comprende nel caso ideale da tre a sette persone, al massimo otto.
- e) Per la durata del business plan in vigore può essere ingaggiato ovvero assicurato un organo di gestione operativa professionale (direzione e quadri).

3.3. Condizioni specifiche del progetto

- a) L'impresa che gestisce impianti di risalita esercente persegue una strategia adeguata alla sua tipologia e alla sua posizione di mercato (alfa, beta, gamma).
- b) L'impresa che gestisce impianti di risalita esercente agisce sulla base di un business plan realistico a medio termine. Il business plan comprende i contenuti seguenti:
 - Presentazione della situazione di partenza
 - Obiettivi / Orientamento strategico dell'impresa nel suo complesso
 - Definizione del gruppo bersaglio e sviluppo dell'offerta
 - Elaborazione del mercato / Marketing
 - Pianificazione degli investimenti
 - Conto economico di previsione a medio termine (almeno da cinque a sette anni), compreso il piano di ammortamento
 - Finanziamento
 - Direzione
- c) Sulla base di previsioni dei ricavi e stime della spesa realistiche, l'impresa che gestisce impianti di risalita esercente dimostra che i seguenti indicatori aziendali sono raggiungibili entro tre anni:

- Aziende alfa: come valore indicativo almeno 4 nel settore «sostenibile» e almeno 6 nel settore «minimo»
 - Aziende beta: come valore indicativo almeno 3 nel settore «sostenibile» e almeno 4 nel settore «minimo»
 - Aziende gamma: come valore indicativo almeno 4 nel settore «minimo»
- d) L'impresa che gestisce impianti di risalita esercente impiega i mezzi NPR autorizzati esclusivamente per il progetto pianificato e approvato dal Cantone.
- e) Al momento della presentazione della domanda, l'impresa che gestisce impianti di risalita deve dimostrare una quota di capitale proprio pari almeno al 30 %, che non viene sostanzialmente ridotta dall'investimento o dagli investimenti previsti. In caso di società di infrastrutture e di progetto, la corrispondente comprova deve essere fornita dalle società madri.

4. Promozione e calcolo

Fatta eccezione per le seguenti disposizioni, la promozione e il calcolo si conformano al paragrafo 3.2.3 della direttiva NPR:

4.1. Costi d'investimento computabili

- a) A imprese alfa e beta, per investimenti pari almeno a 1,0 milioni di franchi possono essere concessi mutui federali NPR o prestazioni promozionali cantonali per
- impianti di innevamento nel comprensorio sciistico principale (bacini di accumulo, stazioni di pompaggio, tubazioni, generatori di neve),
 - la sostituzione e la nuova costruzione di impianti di trasporto nel comprensorio sciistico principale,
 - l'allacciamento del comprensorio sciistico principale (solo allacciamento principale),
 - impianti superiori,
 - l'allacciamento dell'offerta di base in estate, inclusa la sostituzione di impianti di trasporto che possono essere utilizzati tutto l'anno.

- b) In caso di imprese gamma sono possibili mutui federali NPR e prestazioni promozionali cantonali per investimenti pari almeno a 0,5 milioni di franchi in impianti di trasporto e impianti di innevamento, se
 - l'impresa rappresenta la colonna portante della destinazione;
 - modificando i vantaggi dell'ubicazione o con nuove offerte innovative è possibile migliorare notevolmente i ricavi (turnaround).

4.2. Garanzia per il rimborso del mutuo federale

- a) Quale garanzia per il rimborso del mutuo federale deve essere fornita una garanzia bancaria o comunale per l'intero importo del mutuo concesso.
- b) In caso di imprese alfa o beta possono essere accettate anche altre garanzie, a condizione che negli ultimi tre esercizi annuali siano stati raggiunti i seguenti indicatori aziendali:
 - Imprese alfa: come valore indicativo almeno 4 nel settore «sostenibile» e almeno 6 nel settore «minimo»
 - Imprese beta: come valore indicativo almeno 3 nel settore «sostenibile» e almeno 4 nel settore «minimo»

4.3. Distribuzione degli utili per la durata del mutuo

In caso di distribuzione di dividendi o di rimborso di capitale agli azionisti, occorre garantire che i mezzi di promozione non siano utilizzati per migliorare la situazione finanziaria degli azionisti. In caso di distribuzione di utili vale quanto segue:

- a) Contemporaneamente a ciascun pagamento ordinario dell'ammortamento viene corrisposto un ammortamento supplementare pari (almeno) al 50 % del normale ammortamento annuale oppure al 50 % del dividendo distribuito.
- b) In caso di un mutuo federale senza interessi, oltre al pagamento dell'ammortamento supplementare, in conformità alla raccomandazione della Confederazione a partire da quel momento può essere fatturato un interesse di mercato per il rimanente periodo di validità.
- c) L'aumento dei pagamenti dell'ammortamento riduce la durata del mutuo, per cui la prestazione equivalente cantonale già versata deve essere ricalcolata e deve essere chiesto il relativo rimborso.

- d) La regolamentazione summenzionata di cui alle lettere da a) a c) si applica per analogia,
- in caso di pagamento di dividendi da «società madri» che detengono una partecipazione qualificata superiore al dieci per cento nella società di infrastrutture o di progetto, oppure
 - in caso di pagamento di dividendi da «società di gestione» che gestiscono l'infrastruttura di una società di infrastrutture o di progetto dietro pagamento di un canone.

4.4. Promozione ripetuta

Se a un'impresa vengono concessi mezzi NPR, l'impresa beneficiaria può di regola richiedere ulteriori mezzi di promozione soltanto nel 4° anno dopo il passaggio in giudicato della decisione.

5. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2024 e sostituisce la decisione del 4 marzo 2020.

6. Informazione

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 30 agosto 2024

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
PUBBLICA E SOCIALITÀ**

Il Direttore:

sig. Marcus Caduff, Consigliere di Stato